# Corso on line in diretta

# La disciplina dell’IVA nella P.A.

# Normativa e prassi amministrativa

# Giovedì 3 febbraio 2022, ore 10.00-12.00

# Test di verifica dell’apprendimento

# Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### **Ente di appartenenza** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* **Modalità di compilazione**: per ogni quesito, barrare una sola risposta

\* **Tempo a disposizione**: 10 minuti

\* **Criterio di valutazione**: fino a 2 risposte esatte: esito negativo

 con almeno 3 risposte esatte: esito positivo

**1. Per l’applicazione dell’IVA è:**

1. sufficiente la presenza di almeno due presupposti
2. sufficiente la presenza del presupposto soggettivo
3. sufficiente la presenza del presupposto oggettivo
4. necessario il verificarsi congiunto dei tre presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale)

**2. Gli Enti Pubblici sono soggetti passivi IVA:**

1. quando esercitano attività non rientranti nei compiti d’istituto, ovvero esercitano compiti d’istituto con una distinta individualità e rilevanza economica
2. quando esercitano solo attività rientranti nei loro compiti di istituto
3. sempre
4. mai

**3. Il concetto di rilevanza prevede che siano rilevanti ai fini IVA le attività svolte dagli Enti Pubblici che assolvono in concomitanza i seguenti requisiti:**

1. abitualità, gratuità e regime pubblicistico
2. abitualità, gratuità e regime privatistico
3. gratuità, regime pubblicistico ed effetti distorsivi di mercato
4. abitualità, corrispettività, commercialità, regime privatistico assenza di effetti distorsivi di mercato

**4. Ai fini IVA le operazioni commerciali si distinguono in:**

1. imponibili, non imponibili, esenti ed estranee
2. imponibili, detraibili ed estranee
3. imponibili, non tassabili e commerciali
4. imponibili, accertabili e detraibili

**5. Ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972 il momento impositivo si ha:**

1. per la cessione di beni immobili, beni mobili e prestazione di servizi sempre all’atto del pagamento
2. per la cessione di beni immobili, beni mobili e prestazione di servizi alla data di emissione della fattura
3. per la cessione di beni immobili alla stipula dell’atto notarile, per la cessione di beni mobili alla consegna o spedizione e per la prestazione di servizi al pagamento
4. per la cessione di beni immobili e beni mobili alla data del pagamento, per le prestazioni di servizi alla data di conclusione del servizio